

COMUNE DI AROGNO

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

REGOLAMENTO

CONCERNENTE

**LA DISTRIBUZIONE DELL'
ACQUA POTABILE**



Arogno, 9 novembre 2011

Progetto VERSIONE DEL 8.11.2011

REGOLAMENTO DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE DI AROGNO DEL 1° GENNAIO 2012

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

Art. 1.1

Proprietario del fondo allacciato o avente diritto di superficie sul fondo.

Titolare
dell'allacciamento

Art. 1.2

L'abbonato è il titolare dell'allacciamento.

Abbonato

Colui che richiede la fornitura di acqua potabile è di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente.

Art. 1.3

Colui che beneficia delle forniture, consumatore finale. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'abbonato.

Utente

Art. 1.4

Azienda acqua potabile Arogno.

AAPA

Art. 1.5

Acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e relative Ordinanze.

Acqua potabile

Art. 1.6

Condotte che alimentano le condotte di distribuzione.

Condotte principali

Art. 1.7

Condotte che servono al trasporto dell'acqua fino alle condotte di allacciamento.

Condotta di
Distribuzione

Art. 1.8 Raccordo tra la condotta di distribuzione e lo stabile allacciato.

Condotta di
allacciamento

Art. 1.9 Strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato.

Contatore

Art. 1.10 Parte di installazione idraulica a partire dal contatore fino ai dispositivi fissi di erogazione.

Installazione
interna

Art. 1.11 Organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio.

Idrante

Art. 1.12 Società Svizzera Industria Gas e Acqua.

SSIGA

Art. 2 **Basi giuridiche e costituzione**

Art. 2.1 Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'AAPA ed i loro abbonati.

Basi giuridiche

Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

Il titolare dell' allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e il tariffario.

Art. 2.2 L'AAPA è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
Costituzione Il Municipio amministra l'AAPA e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 3 **Scopo e campo di applicazione**

Art. 3.1 Il presente Regolamento viene applicato a tutto il comprensorio di distribuzione dell'AAPA, che ne disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
Oggetto

L'Azienda promuove un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'acqua.

Esso disciplina pure la fornitura di acqua potabile.

Art. 4 **Organi**

Art. 4.1 - Il Consiglio comunale;
Organi dell'Azienda - Il Municipio;
- La Commissione di revisione;
- Il responsabile AAP;

Art. 4.2

Il Consiglio Comunale:

Competenze
CC

- adotta i Regolamenti dell’Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l’applicazione;
- esamina e approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- fissa gli importi minimi e massimi entro i quali il Municipio stabilisce le tariffe e le tasse;
- autorizza le spese d’investimento;

Art. 4.3

Il Municipio è responsabile dell’amministrazione dell’Azienda e la rappresenta in giudizio.

Competenze
Municipio

Inoltre:

- presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell’anno amministrativo;
- nomina la Commissione di revisione;
- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l’approvazione al Consiglio comunale;
- stabilisce, entro i limiti fissati dal presente Regolamento, le tariffe e le tasse;
- designa il responsabile dell’Azienda;
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- delibera in tema di commesse pubbliche;

della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):

- a) definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti;
- b) finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
- c) incarica l'Azienda della fornitura e della posa degli idranti;
- d) L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 7.4

Azionamento di idranti e saracinesche

- a) Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo a quest'ultimi, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
- b) Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda.
- c) È obbligo di tutti gli utilizzatori degli idranti impedire con mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionabili.
- d) L'utilizzo di idranti per usi al di fuori della lotta antincendio è soggetto a tassa.

CAPITOLO III

Allacciamenti

Art. 8

Disposizioni tecniche, obblighi, proprietà

Art. 8.1

Domanda di allacciamento

Ogni allacciamento deve essere richiesto all' AAPA (facendo capo all'apposito formulario).

Il rilascio dell'autorizzazione di allacciamento è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento e alle condizioni tariffarie.

Art. 8.2

Rifiuto di allacciamento

L'Azienda può rifiutare un allacciamento, in particolare nei seguenti casi:

- a) fintanto che le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento come pure alle specifiche Direttive della SSIGA;
- b) quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà della AAPA;
- c) qualora dette installazioni vengano eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'AAPA;
- d) fintanto che all'Azienda non pervengono tutti i moduli debitamente compilati e controfirmati.

Art. 8.3

Messa in conformità

I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 8.4

Modifiche

Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 8.5

Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche vengono stabilite dall'AAPA, tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 8.6

Condizioni
tecniche

Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

L'AAPA, può autorizzare in casi eccezionali un solo allacciamento per più stabili.

In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione.

Art. 8.7

Obblighi del
titolare
dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento ha i seguenti obblighi:

- a) ogni proprietario dei fondi allacciati è tenuto a concedere le servitù necessarie relative all'installazione e alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche e di tutte le altre componenti e a permettere nel contempo la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione;
- b) il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare sul proprio terreno lo spazio necessario all'installazione di parti di impianti destinate ad alimentare terzi. Restano riservati gli art. 676 e 691 CCS;
- c) il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario), ha l'obbligo di consentire in ogni momento all'Azienda l'accesso al proprio fondo con personale, mezzi idonei e proporzionati per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà della Azienda, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori;
- d) il titolare dell'allacciamento si impegna a mantenere libero e sgombero il terreno lungo il tracciato dell'allacciamento e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta nel senso che sull'area sopraccitata, larga m 1.50, non potranno sorgere costruzioni edili, né crescere alberi con radici profonde.
Tale striscia di terreno potrà tuttavia essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, posteggio, ecc.);
- e) qualora l'allacciamento transitasse sul fondo di terzi, competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;

- la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- la conseguente iscrizione a Registro Fondiario.

Il testo della convenzione dovrà in particolare contenere il diritto ad installare e a mantenere sul fondo altrui una condotta sotterranea comprese le altre indispensabili strutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.

Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio dei Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico di chi richiede l'allacciamento.

Art. 8.8

Realizzazione
dell'allacciamento

- a) L'allacciamento, fino al contatore è di regola realizzato all'AAPA. In casi particolari quest'ultima può delegare l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lei autorizzati.
- b) I relativi costi di realizzazione dell'allacciamento sono regolati nel capitolo IX (Tariffe).
- c) L'AAPA si riserva il diritto di procedere alla realizzazione dell'allacciamento previa liquidazione delle pendenze finanziarie ancora scoperte.

Art. 8.9

Proprietà
dell'allacciamento

- a) Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo d'interruzione rimangono di proprietà dell'AAPA.
- b) La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

Art. 8.10

Manutenzione e/o
sostituzione
dell'allacciamento

- a) L'Azienda è autorizzata ad intervenire per la manutenzione e/o sostituzione dell'allacciamento nei casi di comprovata necessità e/o qualora lo stesso non fosse più conforme alle vigenti normative, rispettivamente nel caso la vetustà dell'allacciamento potesse implicare perdite d'acqua a danno dell'AAPA;
- b) eventuali danni all'allacciamento o perdite d'acqua dovranno essere immediatamente segnalate all'AAPA;
- c) di regola il titolare dell'allacciamento viene preventivamente informato dell'intervento; sono riservati i casi d'urgenza;
- d) le spese per interventi di manutenzione e/o sostituzione della condotta sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, ad eccezione della parte su suolo pubblico che è a carico dell'AAPA.
- e) le spese per interventi di manutenzione e/o sostituzione della saracinesca sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento.
- f) qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e/o sostituzione dell'allacciamento, è data facoltà all'AAPA di limitare al minimo vitale la fornitura dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso all'abbonato.

Art. 8.11

Messa fuori
esercizio

L'azienda provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, per esempio per i seguenti casi:

- nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
- in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

CAPITOLO IV **Installazioni interne**

Art. 9 **Prescrizioni, controlli, manutenzione**

Art. 9.1 Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
Esecuzione

Art. 9.2 a) Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall' AAPA.
Prescrizioni tecniche

Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta, atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione o in casi particolari (irrigazioni sottosuolo, piscine, ecc.) di un disgiuntore.

Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

- b) Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
- c) L' AAPA o un terzo abilitato da essa, può eseguire il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio.
- d) Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento o con le prescrizioni del Regolamento, l' AAPA si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- e) Con il collaudo l' Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

Art. 9.3

Controlli

- a) L'AAPA, previo ragionevole preavviso, deve poter avere in ogni tempo accesso alle installazioni interne per effettuare controlli.
- b) Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'AAPA deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
- c) Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'AAPA può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure limitare la fornitura di acqua, previa comunicazione all'abbonato.

Art. 9.4

Manutenzione e trasformazioni

- a) Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.
- b) Il titolare dell'allacciamento può procedere a trasformazioni ed ampliamenti delle proprie installazioni interne secondo le modalità di cui all'art. 9.2.
- c) L'AAPA si riserva il diritto di imporre le trasformazioni alle installazioni interne derivanti da nuove modalità di fornitura; le relative spese sono a carico del titolare dell'allacciamento.
Se entro il termine fissato l'obbligato non desse seguito a tale ingiunzione è facoltà dell'AAPA di limitare la fornitura di acqua.

Art. 9.5

Responsabilità

- a) Il titolare dell'allacciamento o l'utente, rispondono solidalmente nei confronti dell'AAPA per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria o insufficiente sorveglianza, alle proprie installazioni.
- b) Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono solidalmente responsabili per gli atti dei loro inquilini, nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 9.6

Dovere di informazione

- a) Il titolare dell'allacciamento, è tenuto a notificare all'AAPA danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.
- b) Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, relativamente alle singole responsabilità.

Art. 9.7

Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposte al pericolo di gelo devono essere messi fuori servizio e vuotati. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivare.

CAPITOLO V

Fornitura

Art. 10

Fornitura dell'acqua

Art. 10.1

Principi

La fornitura avviene previa sottoscrizione di un contratto d'abbonamento con l'Azienda, la quale è autorizzata a fornire acqua alle seguenti condizioni:

- a) L'utente si impegna a fare uso razionale e parsimonioso dell'acqua.
- b) L'azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.
- c) Qualora la pressione non fosse sufficiente ad alimentare l'intero fondo o stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
- d) L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
- e) L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

Art. 10.2
Prelievo abusivo

Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.
Resta riservata l'azione penale.

Art. 10.3
Limitazione della fornitura

L'azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

- forza maggiore;
- eventi atmosferici eccezionali;
- carenza d'acqua;
- lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- disturbi dell'esercizio (guasti);
- qualità dell'acqua non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
- uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda;
- mancato pagamento delle fatture.

L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito del titolare dell'allacciamento avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 10.4
Divieto cessione acqua

È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'Azienda, come pure posare derivazioni prima del contatore, nonché aprire saracinesche d'arresto piombate.

Art. 10.5

Obbligo di prelievo

- a) L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'AAPA a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile;
- b) il commercio di acqua potabile è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua potabile nel comprensorio di distribuzione;
- c) in casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire acqua potabile;
- d) sono vietati i raccordi fra le reti dell'Azienda e le reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 10.6

Esclusione di responsabilità

- a) È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell' AAPA e di conseguenza ogni richiesta di indennizzo in particolare nei casi di mancata e/o ridotta erogazione dell'acqua a seguito di guasti, per ragioni di forza maggiore e/o per qualsiasi altro motivo che dovesse comportare danni materiali, immateriali, patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
- b) Nei casi di limitazione e/o interruzione di erogazione è compito dell'abbonato prendere ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivati dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Spetta all'abbonato avvertire tempestivamente l'utente affinché questi agiscano di conseguenza.
Anche in questo caso l'Azienda declina ogni responsabilità.

Art. 10.7

Fornitura temporanea per cantieri

- a) La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata all'Azienda secondo l'apposito formulario.
- b) L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua da idranti.
- c) L'impianto provvisorio deve essere munito di contatore, protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola di ritenuta. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 10.8

Fornitura per piscine

- a) È ritenuta piscina qualsiasi vasca fissa il cui volume supera i 10 mc.
- b) Per la realizzazione di una piscina viene richiesta al momento del rilascio della licenza edilizia una tassa d'allacciamento.
- c) Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
- d) Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
- e) L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.
- f) In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura

Art. 10.9

Fornitura per fondi
agricoli o orti

- a) È ritenuto un fondo agricolo un terreno destinato all'agricoltura o al pascolo.
- b) È ritenuto un orto privato un terreno destinato alla coltivazione di ortaggi, frutta o fiori, anche in adiacenza ad un'abitazione già allacciata alla rete di approvvigionamento.
- c) Non è consentito allacciare abitazioni o piscine ad allacciamenti agricoli o per orti. In questi casi dovrà essere versata integralmente la tassa d'allacciamento corrispondente alla categoria del bene allacciato e potrà essere richiesto l'adeguamento dell'impianto.

Art. 10.10

Disdetta dell'abbonamento

a) L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata, momento in cui verrà letto il contatore.

I costi derivati dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

b) Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore.

c) Cambiamenti di proprietà devono essere annunciati per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo dal titolare dell'allacciamento, comunicando le generalità dell'acquirente.

a) La temporanea inattività di impianti ad uso stagionale o comunque saltuario, non può giustificare la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni tariffari.

CAPITOLO VI

Apparecchi di misura

Art. 11

Misura

Art. 11.1

Letture

Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.

L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati all'Azienda.

Art. 11.2

Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e alla revisione regolare.

Art. 11.3

Responsabilità

Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni dal gelo e del fuoco, danni dovuti ad un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, ecc).

Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 11.4

Ubicazione e
posa

L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto nel limite del possibile delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario. Di regola deve essere posato in un armadietto esterno o, in casi eccezionali, in un pozzetto, secondo le disposizioni tecniche emanate dall'AAPA.

Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, sollecitazioni meccaniche, dal gelo e deve essere sempre e facilmente accessibile in ogni momento agli addetti dell'Azienda. In particolare armadietti esterni e pozzetti devono essere mantenuti liberi e puliti.

Prima e dopo il contatore devono essere posate valvole d'interruzione (rubinetti). Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.

Art. 11.5

Sotto-contatori

L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le predette prescrizioni tecniche.

L'azienda ha il diritto ma non l'obbligo di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

Art. 11.6

Contestazioni sulla
lettura dei contatori

- a) Qualora l'abbonato esprima dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può richiedere la verifica per iscritto. In tal caso il contatore viene smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
- b) Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/- 5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura.

Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivanti dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 11.7

Disfunzioni

- a) Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione;
- b) le disfunzioni devono essere tempestivamente annunciate all'Azienda. Quelle verificatesi più di 5 anni prima non sono prese in considerazione e non danno diritto alla correzione del conteggio relativo al consumo;
- c) se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo accertato di errata fatturazione;
- d) l'abbonato non può chiedere nessuna riduzione del consumo registrato di perdite dovute ai difetti dell'impianto interno;

CAPITOLO VII

Aspetti finanziari

Art. 12

Costi di realizzazione dell'allacciamento

Art. 12.1

Costi di realizzazione

- a) I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
 - taxa di allacciamento;
 - oneri di posa delle condotte di allacciamento.
- b) Il debitore dei costi è il titolare dell'allacciamento.
- c) Sono soggetti al pagamento di una taxa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
 - ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).
- d) La quota di partecipazione è calcolata in base al diametro esterno della condotta di allacciamento. Il diametro esterno viene calcolato in base alle specifiche direttive della SSIGA.
- e) I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dall'Azienda. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 12.2

Modalità di pagamento dell'allacciamento

- a) L'Azienda attribuisce l'incarico ad una ditta concessionaria, sulla base di un concorso pubblico, la quale opera sulla condotta di allacciamento a condizioni e a tariffe determinate dal bando di concorso.
- b) La ditta concessionaria allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione dell'allacciamento.
- c) Al termine dei lavori la ditta concessionaria allestirà la liquidazione e procederà direttamente alla fatturazione e all'incasso, avuto riguardo di trasmettere copia dell'offerta e della fattura all'Azienda per la verifica.

Art. 12.3

Altri costi

I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciato saranno fatturati a regia.

Art. 13

Costi di fornitura dell'acqua potabile

Art. 13.1

Struttura dei Costi

L'utilizzazione di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta da una tassa base e una tassa di consumo, le cui tariffe vengono specificate all'art. 16.2.

Art. 13.2

Modalità di pagamento della fornitura

- a) I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dall'AAPA.
- b) Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.
- c) L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento. Per ogni sollecito o diffida inviati vengono prelevate le relative spese.
- d) L'Azienda ha il diritto di limitare al minimo vitale la fornitura di acqua a seguito del mancato pagamento degli importi scoperti.

CAPITOLO VII Sanzioni, contestazioni e procedure

Art. 14 Sanzioni

- Art. 14.1**
Infrazioni
- a) Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell’Azienda, fino ad un importo di CHF 10'000.-, secondo l’art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
 - b) Contro la decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica.
 - c) L’Azienda, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell’Azienda per prestazioni di cui sopra sono competenti i tribunali civili ordinari.

- Art. 14.2**
Contestazioni
- a) Le contestazioni contro devono essere notificate all’Azienda entro trenta giorni.
 - b) Contro la presa di posizione dell’Azienda è data facoltà di reclamo al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.
 - c) Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
 - d) Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico e del Laboratorio Cantonale per le contestazioni di sua competenza.

CAPITOLO VIII Disposizioni transitorie e finali

Art. 15 Entrata in vigore

- Art. 15.1**
Data entrata in vigore
- Il presente Regolamento entra in vigore al 1 gennaio dell’anno successivo alla ratifica da parte della Sezione degli Enti locali.

CAPITOLO IX

Tariffe

Art. 16

Tasse di allacciamento, di utilizzazione e di collaudo

Art. 16.1

- a) L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

Tasse di allacciamento

Diametro		Importo minimo CHF	Importo massimo CHF
Ø est. PE	Ø int. ghisa		
Fino a 40		900.-	2'200.-
50		1'300.-	3'300.-
63		2'150.-	5'300.-
75		3'500.-	8'800.-
90	80	4'500.-	11'000.-
110		6'800.-	16'500.-
125	100	8'700.-	21'500.-
140		11'200.-	26'000.-
160		13'500.-	27'500.-
180	150	17'500.-	44'000.-
200		21'500.-	52'000.-
225		28'500.-	70'000.-
250	200	34'000.-	86'000.-

Nei prezzi esposti l'IVA non è compresa

Tassa allacciamento piscina

- b) L'importo della tassa per la realizzazione di una piscina ai sensi dell'art. 10.8 lett. a) è definito tramite Ordinanza nel rispetto di un minimo di CHF 10.-/m³ fino ad un massimo di CHF 50.-/m³.

Tassa allacciamento fondi agricoli e orti

- c) L'importo della tassa d'allacciamento per fondi agricoli o per orti privati è definita tramite ordinanza nel rispetto di un minimo di CHF 100.- ad un massimo di CHF 500.- a forfait.

Art. 16.2

La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

Tasse di utilizzazione

- per il consumo rilevato tramite lettura del contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo (vedi tabelle **A** e **B**);
- per gli altri casi, da una tassa forfettaria (vedi tabella **C**).

Le tasse sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

Le tariffe si differenziano in funzione del comprensorio o delle caratteristiche di fornitura dell'acqua potabile:

- S = al dettaglio nel comprensorio del Comune di Arogno;
- T = fornitura temporanea, in tutti i comprensori;
- R = fornitura a rivenditori all'ingrosso, (AIL SA, altre Aziende);

Tabella A
tassa base

Tassa base		Consumo misurato tramite contatore			
Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Min.	Mass.
S	Al dettaglio	In base alla portata nominale del contatore	CHF/m ³ /h/anno	25.-	100.-
T	Temporanea per impianti di cantiere	In base alla portata nominale del contatore	CHF/m ³ /h/anno	25.-	200.-
R	All'ingrosso a rivenditori	Convenzione	CHF l/s/anno	0.00	1'100.-

Nei prezzi esposti l'IVA non è compresa

Tabella B
tassa di consumo

Tassa di consumo	Consumo misurato tramite contatore			
	Tariffa	Fornitura	Unità	Min. Mass.
S	Vendita al dettaglio a Arogno	CHF/m ³	1.00	2.00
T	Vendita temporanea a Arogno	CHF/m ³	1.00	2.00
R	Vendita a rivenditori	CHF/m ³	0.20	2.00

Nei prezzi esposti l'IVA non è compresa

Tabella C
tassa forfettaria
(senza contatore)

Tassa forfettaria	Consumo misurato a forfait per punto di prelievo (senza contatore)		
	Distribuzione	Unità	Min. Mass.
Fontane	CHF/l/min. annuo	200.-	400.-
Idranti	CHF	0.-	200.-
Sprinkler	CHF	100.-	1'000.-

Nei prezzi esposti l'IVA non è compresa

Art. 16.3

Tassa di collaudo

La tassa di collaudo di installazioni interne è stabilita a titolo forfettario. L'importo della tassa di collaudo è definita nell'ordinanza, ritenuto un minimo di CHF 100.- e di un massimo di CHF 500.-, per singolo intervento.

Art. 16.4

Altre prestazioni

- a) Le prestazioni svolte dall'Azienda, per il tramite dei suoi dipendenti, sono fatturate al richiedente nella seguente misura:

Dipendente	Importo minimo CHF	Importo massimo CHF
Tecnico/Segretario	60.-	140.-
Sorvegliante	40.-	100.-
Operaio non qualificato	35.-	80.-
Funzionario	40.-	100.-

Nei prezzi esposti l'IVA non è compresa

- b) Per l'invio di richiami o diffide sono prelevate le seguenti tasse:

Invio	Importo minimo CHF	Importo massimo CHF
richiamo	0.-	10.-
diffida	0.-	20.-

Nei prezzi esposti l'IVA non è compresa

Approvato dal Municipio con RM del n. 809 del 8.11.2011

Approvato dal Consiglio comunale in data

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:

Il Segretario:

Gli scrutatori:

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 30 giorni.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il segretario:

Il regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile è approvato, riservati i diritti di terzi.

CAPITOLO I	Disposizioni generali	2
Art. 1	Definizioni	2
Art. 1.1	Titolare dell'allacciamento	2
Art. 1.2	Abbonato	2
Art. 1.3	Utente	2
Art. 1.4	AAPA	2
Art. 1.5	Acqua potabile	2
Art. 1.6	Condotte principali	2
Art. 1.7	Condotta di distribuzione	2
Art. 1.8	Condotta di allacciamento	3
Art. 1.9	Contatore	3
Art. 1.10	Installazione interna	3
Art. 1.11	Idrante	3
Art. 1.12	SSIGA	3
Art. 2	Basi giuridiche e costituzione	3
Art. 2.1	Basi giuridiche	3
Art. 2.2	Costituzione	4
Art. 3	Scopo e campo di applicazione	4
Art. 3.1	Oggetto	4
Art. 4	Organi	4
Art. 4.1	Organi dell'Azienda	4
Art. 4.2	Il Consiglio comunale	5
Art. 4.3	Competenze Municipio	5
Art. 4.4	Commissione di revisione	6
Art. 4.5	Compiti del responsabile AAP	6
Art. 4.6	Contabilità dell'Azienda	6
Art. 5	Delimitazione geografica	6
Art. 5.1	Zona di distribuzione	6
Art. 6	Compiti dell'Azienda	7
Art. 6.1	Compiti	
CAPITOLO II	Impianti di distribuzione	7
Art. 7	Distribuzione	7
Art. 7.1	Rete	7
Art. 7.2	Costruzione	7
Art. 7.3	Idranti	8
Art. 7.4	Azionamento di saracinesche	8
CAPITOLO III	Allacciamenti	9
Art. 8	Disposizioni tecniche, obblighi, proprietà	9
Art. 8.1	Domanda di allacciamento	9
Art. 8.2	Rifiuto di allacciamento	9
Art. 8.3	Messa in conformità	9
Art. 8.4	Modifiche	9
Art. 8.5	Tracciato e caratteristiche	9
Art. 8.6	Condizioni tecniche	10
Art. 8.7	Obblighi del titolare dell'allacciamento	10
Art. 8.8	Realizzazione dell'allacciamento	11
Art. 8.9	Proprietà dell'allacciamento	11

Art. 8.10	Manutenzione e/o sostituzione dell'allacciamento	12
Art. 8.11	Messa fuori esercizio	12
CAPITOLO IV	Installazioni interne	13
Art. 9	Prescrizioni, controlli, manutenzione	13
Art. 9.1	Esecuzione	13
Art. 9.2	Prescrizioni tecniche	13
Art. 9.3	Controlli	14
Art. 9.4	Manutenzione e trasformazione	14
Art. 9.5	Responsabilità	14
Art. 9.6	Dovere di informazione	15
Art. 9.7	Pericolo di gelo	15
CAPITOLO V	Fornitura	15
Art. 10	Fornitura dell'acqua	15
Art. 10.1	Principi	15
Art. 10.2	Prelievo abusivo	16
Art. 10.3	Limitazione della fornitura	16
Art. 10.4	Divieto di cessione acqua	16
Art. 10.5	Obbligo di prelievo	17
Art. 10.6	Esclusione di responsabilità	17
Art. 10.7	Fornitura temporanea per cantieri	17
Art. 10.8	Fornitura per piscine	18
Art. 10.9	Fornitura per fondi agricoli o orti	18
Art. 10.10	Disdetta dell'abbonamento	19
CAPITOLO VI	Apparecchi di misura	19
Art. 11	Misura	19
Art. 11.1	Lecture	19
Art. 11.2	Proprietà e manutenzione	19
Art. 11.3	Responsabilità	19
Art. 11.4	Ubicazione e posa	20
Art. 11.5	Sotto-contatori	20
Art. 11.6	Contestazioni sulla lettura dei contatori	20
Art. 11.7	Disfunzioni	21
CAPITOLO VII	Aspetti finanziari	22
Art. 12	Costi di realizzazione dell'allacciamento	22
Art. 12.1	Costi di realizzazione	22
Art. 12.2	Modalità di pagamento dell'allacciamento	23
Art. 12.3	Altri costi	23
Art. 13	Costi di fornitura acqua potabile	23
Art. 13.1	Struttura dei costi	23
Art. 13.2	Modalità di pagamento della fornitura	23
CAPITOLO VII	Sanzioni, contestazioni e procedure	24
Art. 14	Sanzioni	24
Art. 14.1	Infrazioni	24
Art. 14.2	Contestazioni	24
CAPITOLO VIII	Disposizioni transitorie e finali	24

Art. 15	Entrata in vigore	24
Art. 15.1	Data d'entrata in vigore	24
CAPITOLO IX	Tariffe	25
Art. 16	Tasse di allacciamento, di utilizzazione e di collaudo	25
Art. 16.1	Tasse di allacciamento	25
	Tabella tasse di allacciamento	25
	Tassa allacciamento piscina	25
	Tassa allacciamento fondi agricoli e orti	25
Art. 16.2	Tasse di utilizzazione	26
	Tabella A – tassa base	26
	Tabella B – tassa di consumo	27
	Tabella C – tassa forfetaria	27
Art. 16.3	Tassa di collaudo	27
Art. 16.4	Altre prestazioni	28
	Tabella prestazioni AAPA	28
	Tabella tasse richiami e diffide	28